

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 911 del 19/06/2012



Provincia di Siena

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/06 PER LO STABILIMENTO DELLA DITTA BANFI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN LOCALITÀ CASTELLO DI POGGIO ALLE MURA E STABILIMENTO IN LOCALITÀ SANT'ANGELO SCALO NEL COMUNE DI MONTALCINO.

Il Dirigente

RICHIAMATA la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", così come modificata ed integrata dal D.lgs. n. 128 del 29/06/2010;

RICHIAMATA la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L. R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

VISTO l'art. 3 c. 1 della suddetta L. R. 9/2010 in cui è previsto che sono di competenza delle province i provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che l'art. 271 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede la futura adozione di apposito decreto ad integrazione ed aggiornamento dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, con la fissazione di valori limite e prescrizioni per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori al 2006, sulla base delle migliori tecniche disponibili;

TENUTO CONTO che, nelle more della emanazione del suddetto decreto interministeriale, come disposto dall'art. 17 c. 2 della citata L.R. 9/2010, le province rilasceranno i provvedimenti autorizzativi nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il verbale della riunione del Coordinamento S.U.A.P. provinciale del 27/02/2012, con il quale vengono approvati gli indirizzi operativi relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. P.R. 203/88, rilasciata in forma tacita dalla Regione Toscana su istanza della ditta BANFI S.r.l. presentata in data 31/07/1989 (prot. IV.A./8131/B);

VISTA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88 con disposizione dirigenziale n. 215 del 24/10/2005 per modifica sostanziale dell'impianto;

ESAMINATA la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, trasmessa dal SUAP AMIATA - VAL D'ORCIA e pervenuta a questo Settore Politiche Ambientali in data 23/02/2012 (ns. prot. 32741 del 23/02/2012) e le successive integrazioni, con la quale la ditta BANFI S.r.l. richiede il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento anteriore al 1988, sito in Località Sant'Angelo Scalo nel comune di Montalcino e relativo all'attività di produzione vino e lavorazione frutta;

VISTA la nota prot. 57474 del 02/04/2012 con la quale questo Settore Politiche Ambientali ha comunicato alla ditta la data di avvio del procedimento;

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 911 del 19/06/2012



Provincia di Siena

VISTA l'istruttoria tecnica interna effettuata in data 10/04/2012;

VISTO il verbale, in atti, della Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, nella seduta del 11/04/2012 alla quale sono intervenuti il Dipartimento A.R.P.A.T. di Siena e la Azienda U.S.L. 7 Siena e con il quale si esprime la necessità che la ditta provveda a fornire integrazioni;

VISTA la nota prot. 68697 del 18/04/2012 con la quale questo Settore Politiche Ambientali ha trasmesso il verbale della suddetta conferenza e richiesto un parere al Comune di Montalcino;

TENUTO CONTO che, entro i 30 giorni previsti, il comune non ha espresso il parere di competenza;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in oggetto e pervenuta in data 26/04/2012 (ns. prot. 72916 del 27/04/12), richiesta con nota di questo Settore Politiche Ambientali prot. 67105 del 16/04/2012, come stabilito nella Conferenza citata;

VISTA l'istruttoria tecnica interna effettuata in data 30/05/2012;

VISTO il verbale, in atti, della Conferenza di Servizi, convocata dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90, nella seduta del 31/05/2012 alla quale sono intervenuti il Dipartimento A.R.P.A.T. di Siena, la Azienda U.S.L. 7 Siena e la ditta BANFI S.r.l. e con il quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta e si approva l'allegato A, contenente le indicazioni e prescrizioni operative che lo stabilimento dovrà rispettare per il suo corretto funzionamento, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. 96011 del 05/06/12 con la quale questo Settore Politiche Ambientali ha trasmesso il verbale della suddetta conferenza al Comune di Montalcino;

RITENUTO di provvedere al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi e per gli effetti del vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni e condizioni stabilite, riservandosi di aggiornare, modificare e/o sostituire l'atto autorizzativo sulla base di successive disposizioni normative;

VISTA la ricevuta relativa al versamento dei diritti amministrativi di cui alla DGP n.301 del 09.11.2010;

VISTI gli atti del Presidente prot. n. 152723 del 8.9.2009 e prot. n.154291 del 10.9.2009 nonché la D.G.P. n.192 del 28.6.2011

VISTA la D.D. del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 46 del 12/01/2011;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. De Biasio Sabina;

VISTA la D.D. del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n. 1751 del 15/12/2010;

VISTO il P.E.G. dell'anno 2012 approvato con Delibera G.P. n. 132 del 29/05/2012;

VISTO l'art. 55 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 40 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO altresì, l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 911 del 19/06/2012



Provincia di Siena

DISPONE

1. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Parte Quinta, lo stabilimento nel comune di Montalcino in Località Sant'Angelo Scalo, secondo gli elaborati tecnico progettuali presentati dalla ditta BANFI S.r.l., avente sede legale in Montalcino in Località Castello di Poggio alle Mura e di cui è gestore Grassi Remo, nato il 25/01/1959 a Montalcino ed ivi residente in Pod. Santa Costanza 89, con le prescrizioni e condizioni (stabilite ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di cui all'Allegato A facente parte integrante del presente atto e costituito da n.3 pagine;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 269 c. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quinta, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, ha validità di anni quindici dalla data di emissione e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
3. di stabilire che l'Amministrazione Provinciale di Siena si riserva di aggiornare, modificare e/o sostituire il presente atto, qualora si renda necessario per intercorse esigenze di adeguamento a nuovi provvedimenti normativi e/o per eventuali necessità di modifica delle prescrizioni stesse;
4. di segnalare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto autorizzativo e nei suoi successivi aggiornamenti, nonché in quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. Parte Quinta;
5. di dare atto che l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa e regolamentazione vigente nel territorio comunale sede dello stabilimento;
6. di stabilire che il presente atto è rilasciato ai soli fini delle autorizzazioni in atmosfera, di esclusiva competenza della Provincia, ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono pertanto fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in relazione all'attività dello stabilimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento autorizzativo all'ufficio SUAP MONTALICINO, affinché provveda alla consegna (comunicando la data di notifica a questo Settore) dello stesso alla ditta richiedente e provveda inoltre a dare notizia dell'adozione del presente provvedimento al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena, all'Azienda U.S.L. 7 Siena, al Comune di Montalcino, alla Regione Toscana ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Disposizione dirigenziale

Raccolta n. 911 del 19/06/2012



Provincia di Siena

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
CASPRINI PAOLO
Siena 19/06/2012

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
TUTELA AMBIENTALE, EMISSIONI, SCARICHI, AIA"
VIVI MASSIMO
Siena, 19/06/2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell'istruttoria

IL RESPONSABILE
DE BIASIO SABINA
Siena 19/06/2012

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)"



allegato A – facente parte integrante del presente atto
Ditta BANFI SRL

Pagina 1

PRESCRIZIONI

1. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni, la periodicità dei rilevamenti e la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento come riportato nelle sottostanti tabelle del presente allegato A;
2. **REGISTRI**: in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi ed in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento.
3. **CAMINI**: la sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro riassuntivo delle emissioni, riportate nelle sottostanti tabelle del presente allegato A, deve essere riportata visibilmente sui rispettivi camini. I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite dalle norme in materia o derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria. I camini sottoposti ad analisi periodiche devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; devono inoltre essere dotati di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo, osservando, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo, le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003). Si seguano inoltre le indicazioni previste dalle "linee guida per la realizzazione di nuove postazioni di prelievo e misura o per l'adeguamento delle esistenti a seguito di modifica di atti autorizzativi" redatte da Regione Toscana, A.R.P.A.T. e Servizio Sanitario della Toscana.
4. **PRIMO CAMPIONAMENTO**: entro 60 giorni dal ritiro del presente atto dovranno essere effettuati i campionamenti previsti nell'allegato A.
5. **VARIAZIONE DELLA PORTATA DI PROGETTO**: qualora in fase di analisi venga riscontrata una variazione superiore al 20% della portata di progetto, indicata nel quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla pagina seguente, la ditta dovrà darne immediata comunicazione a questo Settore Politiche Ambientali e contestualmente richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzativo, motivandone l'aumento o la diminuzione rispetto ai valori di progetto.
6. **MODALITÀ DEI CAMPIONAMENTI**: Nei campionamenti previsti dal c. 5 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e in quelli periodici successivi, dovranno essere applicati, i metodi di prelievo, analisi e valutazione delle emissioni indicati nell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto. La direzione dello stabilimento dovrà segnalare, con un preavviso di 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite fax, al Responsabile del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena le date in cui intende effettuare tutti i prelievi alle emissioni (di messa a regime e/o di autocontrollo) al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento. Copia dei certificati delle analisi (autocontrolli), effettuate con cadenza temporale prescritta nel presente allegato A, dovrà essere inviata all'A.R.P.A.T. ed a questo Settore Politiche Ambientali, entro 60 giorni dalla data del campionamento. La ditta è tenuta a rispettare i limiti di emissione a camino nelle condizioni di esercizio per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico, come descritte nella domanda di autorizzazione.
7. Il gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avviamento e di arresto e nell'ordinario esercizio dell'attività dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo;
8. Si ricorda al datore di lavoro l'obbligo di valutare il rischio lavorativo ed il rispetto del D. Lvo 81/08 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
9. **SUPERAMENTO DEL LIMITE DI EMISSIONE**: Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie/anomalie di funzionamento dell'impianto nel suo complesso e di trattamento delle emissioni, il valore limite di emissione è superato: informa entro le 8 ore successive questo Settore Politiche Ambientali ed il Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena ed adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile e ne dà informazione a questo Settore Politiche Ambientali e Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Siena.
10. **AGGIORNAMENTI**: dovrà essere comunicata **preventivamente** al Settore Politiche Ambientali di questa Provincia, ogni eventuale variazione della situazione emissiva autorizzata. La Ditta è tenuta anche a comunicare la variazione di ragione sociale e/o subentro nella gestione dell'impianto da parte di altra impresa o società.
11. **CONTROLLO SUL TENORE DI ZOLFO NEI COMBUSTIBILI**: **entro il 31 gennaio di ogni anno** dovrà essere comunicato a questo Settore Politiche Ambientali, secondo lo schema riportato alla Tabella I della sezione 3 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/06, il tenore di zolfo del gasolio utilizzato nell'anno solare precedente.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI¹

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza		Durata h/g	Impianti abbattimento	Inquinanti emessi	
						m	g/a			Inquinante mg/Nm ³	Kg/h
E2	CENTRALE TERMICA	5.112	0,635	7,45	208	2,5	24	220	/	POLVERI NOX SOx	80 400 100
E3	CENTRALE TERMICA	5.043	0,635	10,6	213	2,5	24	220	/	POLVERI NOX SOx	80 400 100
E4	CAPPA LABORATORIO	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 – Allegato IV, parte I, lettera jj)									
E5	CAPPA LABORATORIO	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 – Allegato IV, parte I, lettera jj)									
E6	STRUMENTAZIONE LABORATORIO	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 – Allegato IV, parte I, lettera jj)									
E7	GRUPPO ELETTROGENO (RISERVA)	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 – Allegato IV, parte I, lettera hh)									
E8	ASPIRAZIONE COMPRESSORE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E9	ASPIRAZIONE COMPRESSORE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E10	ASPIRAZIONE COMPRESSORE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E11	CABINA ELETTRICHE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E12	CABINA ELETTRICHE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E13	CENTRALE FRIGO	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E14	CENTRALE FRIGO	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E15	CENTRALE FRIGO	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E16	CENTRALE FRIGO	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E17	CENTRALE FRIGO	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E19	RICAMBIO ARIA REPARTO BARRIQUE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E20	FORNO ESSICCAZIONE PRUGNE	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs 152/06 – Allegato IV, parte I, lettera dd)									
E21	SOLFITAZIONE	5.500	0,25	2,4	20	4	0,5	220	Scrubber	SO ₂	/
E22	ASPIRAZIONE RIEMPIITRICE	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza		Durata h/g g/a	Impianti abbattimento	Inquinanti emessi	
						m				Inquinante mg/Nm ³	Kg/h
E23	RICAMBIO ARIA REPARTO BOTTAIA	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E24	RICAMBIO ARIA REPARTO BOTTAIA	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E25	RICAMBIO ARIA REPARTO BOTTAIA	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									
E26	RICAMBIO ARIA REPARTO BOTTAIA	Sfiato e ricambio d'aria adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro - art. 272 c. 5 del D.Lgs 152/06									

VALORI LIMITE DI EMISSIONE²

Sigla	Origine	Impianto abbattimento	Inquinanti	Valori limite emissione		Soglia di rilevanza ³ Kg/h	Periodicità autocontrolli	Frequenza manutenzione ordinaria impianto di abbattimento	Altre prescrizioni
				mg/Nm ³	Kg/h				
E2	CENTRALE TERMICA		POLVERI NOx SOx	80 400 100	/ / /		ANNUALE		
E3	CENTRALE TERMICA		POLVERI NOx SOx	80 400 100	/ / /		ANNUALE		
E21	SOLFITAZIONE	Scrubber	SO ₂	350	/		ANNUALE	Secondo indicazione del costruttore	

Periodicità autocontrolli: ANNUALE = un autocontrollo da effettuarsi nell'anno solare;

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono indicati nell'art. 271 ed Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

¹ Dati dichiarati dalla ditta richiedente e/o desunti in base alla documentazione presentata.

² In base al D.Lgs. 152/06 Parte Quinta Titolo 1 e/o ai valori limite già assegnati nella precedenti Autorizzazioni alle emissioni.

³ La soglia di rilevanza si intende come definita all'art. 268 lettera v) del D.Lgs. 152/06 "soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di inquinante, misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione."